

Venezia 24. Junho 1822

Sup. Reg. Governo

Al Sig. Direttore della Facoltà e Scuola nell' M. Università

Padova

Essendo S. M. I. Reale Comandante degli Studi con suo Decreto 25. Maggio pp. n. 237¹⁵² ha ordinato a questo S. R. Governo alcune proposizioni relative ai certificati, ed agli apolatori, che si rilasciano dai Direttori, e dai Professori degli Studi, e dell' Università, che dei Libri ai rispettivi polari, ed il governo medesimo si affida di comunicare a costui Direttore onde le faccia conoscere anche ai R. S. che da esso dipendono conmettendone loro la più scrupolosa osservanza nella parte che la riguarda.

a) Il governo spedirà quante prima un conveniente numero di formulari si per certificati, che per gli apolatori a tutti li Direttori degli Studi i quali dovranno dopo di averli consegnati rivolgersi al governo medesimo per una nuova provvista.

b) i Direttori consegnaranno ad ogni R. S. un conveniente numero di formulari dei certificati che il medesimo deve rilasciare e ne faranno particolare attenzione.

c) il deposito delli formulari a stampa dovrà custodirsi gelosamente delli Direttori.

d) i Professori saranno tenuti a riempire di propria mano sotto la loro e sigillare gli apolatori.

- f.) relativamente agli studenti, che provengono dall'altra Provincia onde continuare i loro studi, ove impiegheranno su tutto sulla autenticità dei certificati i diritti si comunicano di propri dubbi al Preside, il quale interpellerà immediatamente sul proposito il governo di quella Provincia donde proviene lo studente.
- g.) sarà rigorosamente vietato in tutti gli istituti d'educazione, di ricevere, ricevere onorari o doni per rilasciare dei certificati.
- h.) non sarà permessa alcuna correzione nei certificati, o negli assolutori; e dove occorre si dovrà offendere un nuovo laureando il vecchio.
- i.) le classi ottanta degli scolari dovranno essere segnate nei cataloghi dai Professori, e negli assolutori dal Direttore con lettere, e non con cifre.
- l.) i copianti si divideranno collo parole = eminenti = lodabili = sufficienti = poco conformi = Per casi rari nei quali i copianti d'uno solo dove poco essere indicati collo parole poco conformi - si dovrà brevemente aggiungere in che abbia consistito la deviazione dalle prescrizioni accademiche.
- m.) l'applicazione dovrà essere indicata collo parole = somma = lodabile = sufficiente = nessuna - Quando uno studente per malattia o per qualunque giusta legittimo impedimento mancherà alle volte, ed uno solo alla scuola, questo allontanamento non deve avere alcuna influenza nel misurare la diligenza o negligenza, ma questa determinazione deve adattarsi a quella diligenza o negligenza colla quale lo studente è intervenuto alle lezioni nel tempo in cui egli non era impedito.
- n.) rispetto agli assolutori deve osservare tutto quello che è stato indicato per i cataloghi, benché però sia applicabile a questa qualità di certificati.
- o.) l'assolutorio, che il Direttore dello studio filosofico rilascia, deve indicare in che del medesimo lo studio superiore per cui lo studente si è preparato.
- p.) lo studente di filosofia non obbligato a prendere l'assolutorio; a quelli

di Dialectica, o di giurisprudenza deve essere rilasciato il proprio esalta-
torio qualora ne lo richiedano, a quelli di Medicina è assolutamente
proibito di rilasciarne.

Le premesse disposizioni, parte delle quali sono contenute nell'ultimo Decreto
7. Xbre 1807. e parte sono di nuova impronta, non hanno altro
scopo che di voler con ogni cura impedire o almeno diffidare la
palsificazione degli attestati penali, e degli assolutori.

Da se intende, che le suddette prescrizioni devono applicarsi anche agli
studj filosofici, e teologici ne' Seminarij: e che anche i medesimi
avranno fornito di uno sufficiente numero di formulagj dei
primi, de' secondi.

Dal Magro

Giudice

Copia del Dec. A 24417 Int. per
 l'uff. Prof. Donat ricevuto per nome